

Articolo 30

## Redazioni di giornali e di riviste nonché agenzie d'informazioni e agenzie fotografiche

<sup>1</sup> Alle redazioni di giornali e di riviste nonché alle agenzie d'informazioni e agenzie fotografiche e ai lavoratori in esse occupati si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 1 e 13, sempreché il lavoro notturno e domenicale siano necessari per garantire l'attualità.

<sup>2</sup> Ai lavoratori occupati nell'ambito della redazione sportiva è applicabile l'articolo 12 capoverso 2 invece dell'articolo 12 capoverso 1.

<sup>3</sup> Sono considerate redazioni di giornali e riviste nonché agenzie d'informazioni e agenzie fotografiche le aziende che ricevono, trattano, trasmettono o diffondono informazioni o materiale visivo.

### Campo d'applicazione (capoverso 3)

Per redazioni di giornali e di riviste si intendono le aziende che si procurano o ricevono informazioni e le elaborano in articoli destinati alla stampa o ai media elettronici (ad es. presentazione di quotidiani su Internet). Esse possono lavorare per una o più istituzioni. I lavori di composizione e di impaginazione sono inclusi solo se curati dalla redazione stessa.

Le agenzie d'informazioni e le agenzie fotografiche sono aziende che raccolgono, elaborano, trasmettono o diffondono informazioni o immagini, per l'uso proprio della rispettiva clientela.

### Disposizioni speciali applicabili (capoversi 1 e 2)

#### Premessa

Le disposizioni speciali applicabili alle redazioni di giornali e di riviste e le osservazioni relative alle agenzie d'informazioni e alle agenzie fotografiche fanno stato solo per i lavori imperativamente necessari per garantire l'attualità del prodotto.

#### Articolo 4

Le redazioni di giornali e di riviste nonché le agenzie d'informazioni e le agenzie fotografiche possono ordinare il lavoro notturno e il lavoro domenicale, per tutta la notte rispettivamente tutta la domenica, senza dover richiedere la relativa autorizzazione. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale vanno invece rispettate (si veda anche il commento dell'articolo 4).

#### Articolo 8 capoverso 1

Le redazioni di giornali e di riviste nonché le agenzie d'informazioni e le agenzie fotografiche possono ordinare il lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LL anche di domenica. In questo caso, il lavoro straordinario deve essere imperativamente compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 14 settimane successive. Questa disposizione non si applica al lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 LL prestato in caso di necessità. I presupposti di questo lavoro straordinario, il periodo in cui può essere svolto, la durata consentita e la compensazione sono disciplinati dall'articolo 26 OLL 1. Nell'arco di un anno civile il lavoratore non può accumulare più di 140 ore di lavoro straordinario.

**Articolo 11**

Il periodo della domenica può essere anticipato o differito di tre ore al massimo (si veda l'art. 18 cpv. 1 LL). Questo spostamento può solo essere applicato a tutta l'impresa o a parti ben definite di essa, ma non a singoli lavoratori. Va inoltre osservato che per lo spostamento in questione è necessario il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o la maggioranza dei lavoratori interessati (art. 18 cpv. 2 LL).

**Articolo 12 capoverso 1**

Le redazioni di giornali e riviste nonché le agenzie d'informazioni e fotografiche devono accordare ai propri lavoratori almeno 26 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare (in deroga all'art. 20 cpv. 1 LL che prevede la concessione della domenica libera ogni due

settimane), ma per ogni trimestre va concessa almeno una domenica libera. Per i lavoratori occupati nelle redazioni sportive, il numero delle domeniche libere – anche in questo caso ripartibili in modo irregolare nel corso dell'anno – può essere ridotto a 12 (art. 12 cpv. 2 OLL 2). A questi lavoratori va inoltre concesso, nelle settimane senza domenica libera, un riposo settimanale di 36 ore consecutive immediatamente dopo il riposo giornaliero per un totale di 47 ore.

**Articolo 13**

Il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi non deve essere necessariamente accordato nella settimana che precede o che segue il lavoro prestato. Esso può essere cumulato per un periodo di un anno civile (art. 20 cpv. 2 LL).